Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0053108 del 04/05/2020 - Uscita
Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)**
Impronta informatica: 1a96e5899433b890dc20be7322662240fc6dab425dbc5d0cee52f395ae7f16ef
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni

VERBALE DI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 04.05.2020

OGGETTO: RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di maggio alle ore 9.30 si è riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020.

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal Segretario, con appello nominale:

LATINI Leonardo	Sindaco/Presidente	presente
GIULI Andrea	Vice sindaco	presente
BORDONI Leonardo	Assessore	presente
CECCOTTI Cristiano	Assessore	presente
FABRIZI Cinzia	Assessore	presente
FATALE Stefano	Assessore	presente
MASSELLI Orlando	Assessore	presente
PROIETTI Elena	Assessore	assente
SALVATI Benedetta	Assessore	presente
SCARCIA Giovanna	Assessore	presente

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento telematico (in videoconferenza).

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0053108 del 04/05/2020 - Uscita
Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)**
Impronta informatica: 1a96e5899433b890dc20be7322662240fc6dab425dbc5d0cee52f395ae7f16ef
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. N. 52952 DEL 30.04.2020

DIREZIONE PROPONENTE: ECONOMIA E LAVORO–PROMOZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: ripresa dell'attività del mercato settimanale del mercoledì.

IL DIRIGENTE

Su iniziativa dell'Assessore di riferimento Dott. Stefano Fatale

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223/2017 e s.m.i. "…1. *Lo svolgimento del Mercato settimanale di San Martino è previsto in coincidenza di ogni mercoledì nel corso dell'anno. …**3.** L'esatta localizzazione di tale Mercatino potrà essere rivalutata anche tramite trasferimento ad altra sede nel caso in cui l'Amministrazione intenda disporre la complessiva riqualificazione urbanistica dell'area interessata*…";
- l'attuale ubicazione del suddetto mercato presso l'area del Foro Boario, coincide parzialmente con l'area oggetto della complessiva opera di riqualificazione urbanistica, in particolare tramite la realizzazione del nuovo palasport di Terni e che costituisce uno degli obiettivi strategici di questa Amministrazione, al fine di dotare finalmente la città di una struttura funzionale oltrechè di pregio che possa essere utilizzata non solo per tenervi eventi sportivi o di intrattenimento, quali in primis i concerti, ma che possa rappresentare un volano di sviluppo e comunque un significativo miglioramento di un'area attualmente degradata;
- così come previsto dalla Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni, una volta definitivamente concluso tale intervento, il mercato in questione verrà comunque ripreso presso un'area esistente nella medesima zona dove attualmente lo stesso insiste;
- i lavori di esecuzione di tali interventi di complessiva riqualificazione urbanistica risultano di particolare complessità e determineranno l'avvio di un cantiere di rilevanti dimensioni da parte del soggetto aggiudicatario della relativa esecuzione;
- da quanto rappresentato dal RUP di tale progetto, durante tale complessa fase di svolgimento dei precitati interventi di riqualificazione, appare inopportuno, se non oggettivamente impossibile, far coesistere i lavori da realizzare con la prosecuzione dell'attività del mercato in questione, e ciò a motivo non solo dei profili igienici sanitari connessi, basti pensare al volume di polveri che tale cantiere determinerà con i possibili oltrechè intuibili effetti in termini di ricaduta di tali polveri sulle attività di commercio su aree pubbliche (soprattutto su quelle del settore alimentare), ma anche sulle gravi conseguenze a livello di viabilità e di traffico dell'esercizio di un mercato in area adiacente o coincidente con un cantiere e che peraltro occuperà anche i posteggi destinati ai veicoli abitualmente utilizzati dall'utenza;

- di conseguenza appare necessario prevedere una rilocalizzazione provvisoria ad altro sito del mercato del mercoledì per il tempo necessario alla conclusione dei lavori di che trattasi;
- a tal riguardo sono state approfonditamente vagliate diverse alternative, anche attraverso un confronto con le principali OO.SS. di categoria del settore del commercio e degli operatori agricoli, unitamente alle associazioni dei consumatori, da ultimo in occasione di una video conferenza tenutasi in data 22 aprile 2020;
- peraltro tale fase di verifica sulle varie alternative ipotizzabili era stata anche oggetto di una fase partecipativa culminata in un incontro in Consiglio Comunale in conseguenza della presentazione della nota prot. n. 23921 del 20.2.2020, sottoscritta da numerosissimi operatori del mercato del mercoledì e con la quale gli stessi palesavano perplessità, per ragioni logistiche ed organizzative, circa l'ipotesi ventilata come da essi appresa ufficiosamente, di trasferimento presso il parco della Passeggiata, oltrechè di interesse diffuso da parte dei mezzi di comunicazione locali;
- all'esito della medesima fase di verifica è emerso che il sito maggiormente indicato per la rilocalizzazione provvisoria è quello dell'area di Voc. Staino, sia pur con varie problematiche connesse soprattutto all'utilizzo della medesima anche come luogo di svolgimento del tradizionale luna park invernale e di altre attività dello spettacolo viaggiante, oltrechè a livello dimensionale e viario;
- peraltro qualsiasi scelta dovesse al momento essere adottata deve necessariamente tener conto dell'emergenza sanitaria connessa al contenimento del virus COVID 19, emergenza rispetto alla quale, ad oggi, è solo ipotizzabile quale sarà in futuro l'andamento della situazione e di conseguenza le misure che verranno adottate per il contenimento della pandemia, al punto che qualsiasi determinazione verrà adottata in merito al mercato in questione potrà essere opportunamente rivalutata, anche tenendo conto per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, e cioè la salute della generalità dei cittadini, talvolta messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo;
- e difatti anche lo svolgimento di tale mercato è stato momentaneamente sospeso con specifiche ordinanze emanate al riguardo e da ultimo sino al 3 maggio 2020;
- com'è noto le attuali disposizioni in materia di contenimento del virus, di cui, da ultimo, ai DD.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020, se d'un lato attualmente consentono in via di principio lo svolgimento dei soli mercati alimentari, dall'altro hanno efficacia il primo sino al prossimo 3 maggio 2020 ed il secondo sino al 17 maggio 2020, con la conseguenza che, in via di ipotesi e fatte salve diversi ulteriori disposizioni che dovessero successivamente intervenire soprattutto a livello nazionale, il mercato in questione potrebbe riprendere sin dal giorno mercoledì 6 maggio p.v. con riferimento alle attività del settore merceologico alimentare;

- tale ripresa, nell'immediato presso l'attuale ubicazione del foro Boario, sia pur limitata alle sole attività del settore alimentare (in totale 32), postula l'adozione di specifiche cautele anche in termini di ridefinizione degli spazi da far utilizzare agli operatori, al fine di evitare assembramenti tali da determinare rischi di contagio;
- di conseguenza la dislocazione di tali posteggi viene rideterminata come da rilievo planimetrico allegato al presente atto sub n. 1);
- è peraltro intenzione di questa Amministrazione di consentire l'utilizzo di tale area del Foro Boario limitatamente agli operatori del settore alimentare sino alla data del 3 giugno 2020, successivamente alla quale, del caso unitamente agli operatori del settore non alimentare, lo stesso verrà rilocalizzato presso l'area di Voc. Staino per il periodo transitorio di svolgimento degli interventi di riqualificazione urbanistica in precedenza descritti;
- ovviamente ciò postulerà uno sforzo e delle problematiche non indifferenti rispetto ai vari profili connessi, ma consentirà comunque successivamente al 3 giugno 2020 di liberare definitivamente l'area attualmente prevista del foro Boario da ogni ingombro, al fine di avviare il prima possibile l'intervento di cui sopra e che appare di fondamentale importanza anche per riavviare l'economia cittadina, già sottoposta a dura prova soprattutto dall'attuale fase emergenziale;
- in ogni caso con nota prot. n. 50798 del 27.4.2020, la FIVA Confcommercio ha suggerito l'adozione di provvedimenti emergenziali per il riavvio dei mercati e per le merceologie consentite ai fini del contenimento del virus COVID – 19, anche valutando spostamenti temporanei, il tutto tramite specifica deliberazione di Giunta Comunale;
- va altresì considerato che la ristrettezza dei termini in previsione del riavvio dal 6 maggio p.v., unitamente alla attuale fase emergenziale, non consente la formulazione di specifiche graduatorie per la scelta dei posteggi individuati nel rilievo planimetrico allegato al presente atto sub n. 1), con la conseguenza che l'unica soluzione praticabile è quella di dar corso all'assegnazione d'ufficio;
- invece ed in previsione della fase di scelta dei posteggi presso la localizzazione di Voc Staino, occorrerà dar corso con urgenza alle relative procedure, finalizzate al rilascio dei conseguenti titoli concessori a favore degli operatori e che postulano soprattutto lo svolgimento delle verifiche sulla regolarità delle imprese a livello DURC (come previsto dall'art. 45, L.R. n. 10/2014), oltre che quelle inerenti la regolarità dei pagamenti dovuti al Comune in conseguenza dell'occupazione (come meglio illustrato in via generale all'art. 18 del suindicato regolamento comunale);
- peraltro da tali verifiche potrebbe in via di ipotesi conseguire che il numero di operatori da rilocalizzare (attualmente 129) risulti in realtà inferiore, con ogni conseguenza sulla complessa fase di individuazione degli stalli di sosta da prevedere in zona voc. Staino (ed in previsione anche di quelli presso la sede ristrutturata in zona Stadio) e con la teorica possibilità che, riducendone il numero, tali postazioni possano essere individuate in modo meno impattante, soprattutto rispetto agli aspetti viari dell'area di Voc. Staino, oltrechè in maniera migliorativa rispetto alle altre attività dello spettacolo viaggiante ed in particolare con quelle del luna park;

- quanto disposto con il presente atto potrà essere rivalutato in particolare in conseguenza dell'evoluzione della normativa emergenziale in materia di contenimento del virus COVID – 19;
- in ogni caso occorre tener conto, in via di principio, del preminente l'interesse pubblico sotteso al suindicato complessivo intervento di ristrutturazione urbanistica rispetto alle aspettative degli operatori attualmente titolari di concessione in zona Foro Boario per il commercio su aree pubbliche, da cui consegue l'applicabilità dell'art. 50, comma 2, L.R. n. 10/2014 e s.m.i., a norma del quale "...*Il trasferimento del mercato …temporaneo o definitivo in altra sede … è disposta dal Comune per: a) motivi di pubblico interesse*…"

DATO ATTO CHE i Responsabili del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 sono:

- per quanto concerne l'individuazione e l'idoneità del sito di provvisoria rilocalizzazione l'Arch. Piero Giorgini;
- per quanto concerne i profili di competenza della Direzione Polizia Locale Mobilità la Dottoressa Gioconda Sassi;
- per quanto concerne i profili connessi agli aspetti commerciali ed in particolare quelli di definizione delle graduatorie degli operatori interessati il Dott. Claudio Filena;

VISTI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa dei Dirigenti:

- della Direzione ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO acquisito in data 30.04.2020 per quanto concerne i profili commerciali ed in particolare quelli di definizione delle graduatorie degli operatori interessati;
- della Direzione POLIZIA LOCALE – MOBILITA' acquisito in data 30.04.2020 per quanto concerne i profili di viabilità, traffico, di sicurezza e di controllo;
- della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni acquisito in data 30.04.2020 per quanto riguarda l'idoneità del sito di provvisoria rilocalizzazione in zona Voc. Staino;

nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; l'art. 48, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; il regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223/2017 e s.m.i.;

RITENUTO necessario adottare il conseguente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza di procedere ai connessi adempimenti amministrativi;

PROPONE

1. di disporre che a far data dal 6 maggio 2020 e sino al 3 giugno 2020, è previsto lo svolgimento del mercato del mercoledì presso l'area del foro Boario, con partecipazione limitata ai soli esercenti la vendita di prodotti del settore alimentare già titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche presso tale ubicazione; è esclusa la partecipazione di operatori "spuntisti" di qualunque settore merceologico; l'assegnazione dei singoli posteggi

verrà effettuata d'ufficio sulla base del rilievo planimetrico allegato sub 1) al presente atto come sua parte integrante e sostanziale e nel quale sono previsti un totale di 32 posteggi, in coincidenza al numero degli operatori, produttori agricoli inclusi, che risultano agli atti d'ufficio abilitati alla vendita di prodotti del settore merceologico alimentare; ai fini del contenimento dell'attuale fase di emergenza sanitaria ogni singolo operatore ammesso dovrà adottare ogni misura o cautela prevista dalle vigenti disposizioni in materia, incluse quelle specifiche che verranno adottate con Ordinanza Sindacale;

2. successivamente al 3 giugno 2020 il mercato del Mercoledì viene provvisoriamente rilocalizzato in area in Zona Staino, sulla base di rilievo planimetrico che verrà successivamente approvato; tale data potrà essere modificata in conseguenza di particolari necessità connesse all'evoluzione del virus COVID 19 o comunque di pubblico interesse, o anche anticipata laddove risulti possibile il completamento degli atti propedeutici alla rilocalizzazione in loco;
3. in previsione della rilocalizzazione in zona Voc. Staino l'Ufficio Commercio provvederà ad avviare un relativo procedimento finalizzato a redigere specifiche graduatorie sulla base dei seguenti criteri e conseguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	**Anzianità di presenza su base annua sul posteggio condotto in concessione**	2 punti per ogni anno eventualmente da cumulare con l'anzianità di presenza del proprio diretto dante causa - Sino ad un massimo di 60 p.	Conteggiabile a condizione che l'operatore autodichiari la presenza (propria o del proprio diretto dante causa) per almeno 34 volte durante il singolo anno solare di riferimento. Per frazioni di anno inclusa l'annualità 2020 nulla si computa.
2	**Anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o di produttore agricolo**	1 punti per ogni anno di anzianità, eventualmente cumulata con quella del proprio diretto dante causa solo nei casi di affitto di azienda, di affidamento della gestione o di successione mortis causa – non cumulabile pertanto nel caso di acquisto a titolo definitivo dell'azienda. Per frazioni di anno 0,08 punti per ogni mese completo – per frazioni di mese nulla si computa Sino ad un massimo di 40 p.	Coincide con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di altra attività, nel relativo Albo. Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella di altro Albo) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore.
In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente: - della data di iscrizione dell'operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il commercio su aree pubbliche oppure, nel caso di altra attività, nel relativo Albo.; - richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale); - sorteggio.			

a tal riguardo lo stesso Ufficio darà comunicazione agli operatori concessionari dell'avvio della procedura, ricorrendo alle forme massive di legge ex art. 8, comma 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. e quindi predisponendo un conseguente avviso pubblico, stante il rilevante numero di destinatari e che renderebbe eccessivamente gravosa se non impossibile una comunicazione personale, tanto più se si considera che il personale dell'A.C. si trova attualmente in smart working, predisponendo altresì un conseguente modulo di autodichiarazione che dovrà essere compilato e restituito a questa A.C. dai concessionari interessati entro il termine perentorio di gg. 15, con decorrenza dal giorno successivo alla data di inizio di pubblicazione del precitato avviso all'Albo Pretorio Comunale; in caso di mancata produzione di tale autodichiarazione l'Ufficio collocherà in graduatoria la posizione senza computare alcun punteggio; in caso di attività condotta in affitto di azienda l'autodichiarazione dovrà essere resa dall'avente causa; laddove una singola azienda dovesse risultare concessionaria di due o più posteggi, la stessa dovrà presentare una autodichiarazione riferita a ciascuno di essi;

sulla base delle dichiarazioni rese, l'Ufficio Commercio redigerà una conseguente graduatoria; nel caso in cui dovesse emergere l'irregolarità ai fini DURC o rispetto ad altri pagamenti di quanto dovuto al Comune di Terni a qualunque titolo in conseguenza di precedenti occupazioni di suolo pubblico, sarà comunque consentita la prosecuzione dell'attività, per le edizioni del mercatino ricomprese nel termine successivo di gg. 60, esclusivamente da parte di quelle aziende che, nel precitato modulo di autodichiarazione, abbiano contestualmente richiesto di essere ammesse al beneficio finalizzato a consentire la conseguente regolarizzazione secondo le vigenti procedure, inclusa quella di cui all'art. 18, comma 1, del regolamento approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i. ricorrendone le condizioni; in ogni caso, laddove all'esito della procedura sopra descritta emerga che la posizione non è stata sanata, non si procederà al rilascio di alcun titolo concessorio e la posizione verrà definitivamente archiviata; in tale ultima ipotesi e solo con riferimento a quelle attività condotte in affitto di azienda, il titolare della medesima, entro il termine di gg. 15 dal ricevimento della notizia dell'archiviazione della posizione del proprio avente causa, potrà richiederne la reintestazione, comunque producendo in allegato alla relativa domanda, nel caso in cui l'irregolarità nei pagamenti risulti riferita alle somme dovute al Comune di Terni in conseguenza della precedente occupazione effettuata dal proprio avente causa, o documentazione a riprova dell'integrale sanatoria, oppure, esclusivamente qualora la posizione debitoria risulti superiore ad € 5.000, contestuale richiesta di ammissione al beneficio di cui all'art. 18, comma 1, del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i., e pertanto allegando documentazione a riprova del pagamento di almeno il 40% della somma dovuta, con contestuale impegno a versare il residuo con un piano di rientro di non oltre 24 rate mensili da versarsi nei successivi 2 anni;

nelle ipotesi in cui i sopra descritti impegni assunti ai fini della regolarizzazione non vengano integralmente osservati si procederà a sospendere immediatamente l'esercizio;

in considerazione dello spazio disponibile presso l'area di Voc. Staino e della necessità di contemperare lo svolgimento del mercato con gli altri profili connessi (dalla sicurezza, alla viabilità sino alla compresenza in zona in alcuni periodi di attrazioni dello spettacolo viaggiante), verranno successivamente individuate specifiche ripartizioni dei posteggi distinte per metrature standard e sulla cui base i singoli operatori verranno inseriti in corrispondenti graduatorie, tenendo conto, ai fini della ricomprensione, principalmente delle dimensioni degli spazi attualmente assegnati in concessione, oltrechè di eventuali ulteriori aspetti laddove necessario od opportuno;

al riguardo di tali procedure l'Ufficio Commercio potrà adottare le disposizioni attuative di dettaglio ritenute necessarie od opportune;

laddove alla prima data di svolgimento del mercato del Mercoledì presso la localizzazione di Voc. Staino non risulti possibile il completamento della fase di scelta dei posteggi sopra descritta, potranno essere adottate relative disposizioni provvisorie inclusa l'ipotesi dell'assegnazione d'ufficio;

in caso di attività condotta in affitto di azienda, la scelta del posteggio prevista in conseguenza delle precitate procedure riferite all'area di Voc. Staino dovrà essere effettuata dall'avente causa, il quale dovrà dichiarare al riguardo di operare la stessa anche per conto del proprio dante causa;

laddove all'esito delle precitate procedure dovesse risultare che il numero degli operatori, a cui favore è consentito il rilascio del titolo concessorio riferito alla nuova localizzazione provvisoria, risulti inferiore a quello attuale di 129, potrà essere rielaborata la dislocazione dei posteggi, tenendo conto degli aspetti di viabilità e di traffico, di qualsiasi altro profilo di pubblico interesse e dell'ottimizzazione della dislocazione degli stalli di sosta a disposizione degli operatori, con eventuale ulteriore scelta da parte di questi ultimi sulla base della stessa graduatoria in precedenza illustrata;

4. di stabilire altresì che le disposizioni di cui al presente atto prevalgono con altre pregresse del caso contrastanti; le stesse potranno altresì essere modificate od integrate per ragioni di pubblico interesse oppure in conformità od in applicazione delle considerazioni esposte in premessa;
5. la Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio è incaricata di comunicare il contenuto del presente atto alle associazioni invitate alla video conferenza tenutasi in data 22.4.2020, oltrechè di adottare ogni conseguente provvedimento di competenza;
6. la Direzione Polizia Locale – Mobilità è incaricata di provvedere:
    - ad adottare i necessari provvedimenti in materia di viabilità e di traffico (tenendo conto prioritariamente della necessità di garantire l'accesso alle abitazioni esistenti in zona Staino);

- ad adottare i piani di sicurezza del mercato in base alle varie fasi di cui sopra, dandone conseguente esecuzione;
- all'attività di vigilanza di competenza;
- alla tracciatura a terra dei posteggi in base ai vari rilievi planimetrici;

7. la Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni è incaricata di redigere d'intesa con le altre Direzioni interessate il rilievo planimetrico di posizionamento degli operatori presso l'area interessata in Voc. Staino, oltrechè di quanto necessario ai fini del suo ottimale utilizzo, in particolare circa l'accessibilità all'acqua potabile da parte degli operatori oltrechè delle altre dotazioni ed allacci;
8. i responsabili dei procedimenti sottesi al presente atto sono individuati come meglio indicato in premessa;
9. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L., D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMMERCIALE

(Claudio Filena)

IL DIRIGENTE

(Andrea Zaccone)

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0053108 del 04/05/2020 - Uscita
Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)**
Impronta informatica: 1a96e5899433b890dc20be7322662240fc6dab425dbc5d0cee52f395ae7f16ef
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

LA GIUNTA COMUNALE

- visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020;
- esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 52952 del 30.04.2020;
- visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale.

****

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Dott. Giampaolo Giunta	Avv. Leonardo Latini

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.